

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289  
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107  
Capitale Sociale - 49.597.778,00 € i.v.

**Sede Legale**

Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

## **Allegato 4 ter - ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di *offerta fuori sede* o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

<b>Denominazione</b>	<b>Cherry Bank S.p.A.</b>
Numero di iscrizione nel RUI	D000503618 - sez. D
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	Padova R.E.A. n. PD - 376107
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche	5682
Nome e cognome del soggetto abilitato alla vendita fuori sede	
Numero di iscrizione al RUI (E) del soggetto abilitato alla vendita fuori sede	

### SEZIONE I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario ha l'obbligo di:

- consegnare al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori



**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

**C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova** - 04147080289  
**R.E.A. CCIAA di Padova** - 376107  
**Capitale Sociale** - 49.597.778,00 € i.v.

**Sede Legale**

Via San Marco, 11 - 35129 Padova  
T. 049 8208 411

le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

L'intermediario ha l'obbligo di:

- consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Informativa sul distributore (in applicazione dell'art. 133 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto;
- valutare l'adeguatezza o l'inadeguatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- fornire le informazioni di cui all'art. 121-sexies, commi 1 e 2 del Codice in materia di "Informativa al contraente e incentivi".

Per ricevuta, \_\_\_\_\_  
(data e firma del contraente della polizza)

\_\_\_\_\_  
MATRICOLA